



Ufficio Giudice Unico Sportivo

Procedimento n. GSP 23147

Data: 16/03/2024

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Segnalazione dell'Ufficio Campionati del 15/03/2024 relativo all'incontro (24419) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 che si sarebbe dovuto disputare ad Aosta - Aosta (AO) il 15/03/2024 tra HC Aosta Gladiators U16 (612) e HC Gherdeina U16 (466).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

Perdita gara inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Gherdeina (466)** a tavolino con il punteggio di 5-0 per violazione dell'art. 30, n. 1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024.

Ammenda inflitta alla squadra dell' **A.s.d. H.C. Gherdeina (466)** di € 400 (quattrocento) per violazione dell'art. 8B) Norme Comuni 2023-2024 ed ai sensi dell'art. 52, n. 2 del Regolamento di Giustizia.

D) Motivazione:

A.s.d. H.C. Gherdeina (466)

- vista la segnalazione dd. 15.03. 2024 pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey con la quale si comunica che la partita HC Aosta Gladiators – HC Gherdeina (Id: 24419) del Campionato Under 16 prevista in calendario per il giorno 15.03.2024 “**non sarà disputata causa rinuncia espressa da parte della società HC Gherdeina**”;

- preso atto, dalla documentazione in atti, che la predetta rinuncia è stata determinata dal fatto che la squadra Under 16 avrebbe avuto a disposizione soltanto 5 giocatori di movimento e 2 portieri;

- rilevato che in base alla vigente normativa **alle società non è MAI consentito di sottrarsi all'obbligo di disputare le partite in programma**, salvo che, previa produzione della documentazione necessaria, venga comprovata l'oggettiva impossibilità di schierare almeno un portiere e 5 giocatori di movimento (vedasi art.3.2 delle NOFA Giovanili che recita: “... l'incontro sarà disputato, a condizione che siano a roster almeno 1 portiere e 5 giocatori di movimento ...”), condizione quest'ultima non sussistente nel caso di specie;

- rilevato, pertanto, che **la rinuncia** alla disputa della gara da parte della predetta società debba ritenersi **del tutto ingiustificata** e che conseguentemente debba l'HC Gherdeina essere ritenuta **responsabile**, sotto il profilo disciplinare;

Ciò premesso,

- visto l'art. 30, n.1, 3 e 4 del Regolamento di Giustizia, in relazione all'art. 8B) delle Norme Comuni 2023-2024

infligge

alla società **HC GHERDEINA** la sanzione disciplinare della perdita della predetta gara a tavolino con il punteggio di 5-0.

Manda alla Segreteria Hockey FISG e all'Ufficio Campionati per l'annotazione del risultato e l'aggiornamento della classifica.



A.s.d. H.C. Gherdeina (466)

- vista la segnalazione dd. 15.03. 2024 pervenuta dall'Ufficio Campionati Hockey con la quale si comunica che la partita HC Aosta Gladiators – HC Gherdeina (Id: 24419) del Campionato Under 16 prevista in calendario per il giorno 15.03.2024 “**non sarà disputata causa rinuncia espressa da parte della società HC Gherdeina**”;
 - preso atto, dalla documentazione in atti, che la predetta rinuncia è stata determinata dal fatto che la squadra Under 16 avrebbe avuto a disposizione soltanto 5 giocatori di movimento e 2 portieri;
 - rilevato che in base alla vigente normativa **alle società non è MAI consentito di sottrarsi all’obbligo di disputare le partite in programma**, salvo che, previa produzione della documentazione necessaria, venga comprovata l’**oggettiva impossibilità** di schierare **almeno un portiere e 5 giocatori di movimento** (vedasi *art.3.2 delle NOFA Giovanili* che recita: “... *l’incontro sarà disputato, a condizione che siano a roster almeno 1 portiere e 5 giocatori di movimento ...*”), condizione quest’ultima **non sussistente** nel caso di specie;
 - rilevato, pertanto, che **la rinuncia** alla disputa della gara da parte della predetta società debba ritenersi **del tutto ingiustificata** e che conseguentemente debba l’HC Gherdeina essere ritenuta **responsabile**, sotto il profilo disciplinare;
- Ciò premesso,
- visti gli artt. 8 B) delle Norme Comuni citate e 52, n. 2 del Regolamento di Giustizia

infligge

alla società **HC GHERDEINA** la sanzione disciplinare dell’ammenda quantificata nell’importo di € 400,00 (quattrocento), in luogo della somma di € 1.500,00, come prevista dall’applicanda normativa, in considerazione dell’assenza di precedenti specifici contestabili e riguardando la gara non disputata un Campionato giovanile (categoria Under 16), circostanze che possono valere ai fini di una parziale attenuazione della prevista sanzione pecuniaria.

E) Spese di procedura addebitate:

€. 52.00 - (cinquantadue/00 euro) alla squadra A.s.d. H.C. Gherdeina (466).

Il Giudice Unico Sportivo
Avv. Franco Biasi